



**COMUNE DI
SAN NICOLA DELL'ALTO (KR)**

Shën Kolli

PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
per l'insediamento urbanistico e
territoriale di impianti per radio-
tele-comunicazioni e di telefonia
mobile**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Ambito di applicazione, Aree idonee e prescrizioni per la localizzazione**
- Art. 4 - Regime autorizzatorio**
- Art. 5 – Documentazione**
- Art. 6 – Prescrizioni per l'inserimento ambientale**
- Art. 7 - Spese istruttoria**
- Arti. 8 – Adeguamento degli impianti esistenti**
- Art. 9 – Vincolo per l'utilizzo degli stessi supporti per gli impianti di più gestori**
- Art. 10 – Pronuncia di decadenza del provvedimento autorizzativo finale**
- Art. 11 – Controlli**
- Art. 12 - Revoca delle concessioni e oneri a carico dei gestori**
- Art. 13 - Responsabilità e inadempienze**
- Art. 14 - Altri oneri economici a carico dei gestori**
- Art. 15 - Sanzioni**
- Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali.**

Art. 1 – Oggetto

Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali in materia, il presente Regolamento Comunale disciplina, sotto il profilo urbanistico e dell'inserimento ambientale, l'installazione sul territorio del Comune di San Nicola dell'Alto degli impianti per tele-radio-comunicazione e di telefonia mobile ed ha, inoltre, lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

1. assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art.32 della costituzione;
2. promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, Trattato istitutivo dell'Unione Europea;
3. assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti di tele-radio-comunicazione ivi compresi quelli per la produzione e la ripetizione del segnale radiotelevisivo, radiofonico ed a servizio della telefonia cellulare nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio.

Gli stessi impianti dovranno essere soggetti al rispetto dei limiti e delle prescrizioni che deriveranno dalla evoluzione normativa intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1. **impianti di tele-radio-comunicazioni** sono le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici così come individuati dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" e cioè gli impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di telecomunicazione, stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza assegnate;
2. **Emittente radiotelevisiva:** è il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche;
3. **Ripetitore radiotelevisivo:** è l'impianto di telecomunicazione (radiotorre) avente la funzione di ricevere e ritrasmettere cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza;
4. **Ripetitore per telefonia cellulare:** è l'impianto di telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radiofrequenza;
5. **Impianto per radioamatori:** è l'impianto di telecomunicazione avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza con potenza massima immessa in antenna superiore ai 5 watt per gli impianti fissi oppure superiore a 25 watt per gli impianti mobili.
6. **impianto di telefonia mobile** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.
7. **stazione radioelettrica** uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un

- servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia;
8. **strutture di sostegno** qualsiasi manufatto finalizzato alla posa degli impianti di cui al precedente punto a);
 9. **torri e tralicci** qualsiasi struttura di sostegno di altezza pari o superiore a 5 ml. dalla base di installazione;
 10. **base di installazione** di una struttura il punto a quota più bassa da cui svetta la struttura stessa;
 11. **esposizione** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 12. **limite di esposizione** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui all'art.1;
 13. **valore di attenzione** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
 14. **elettrodotto** è l'insieme delle linee elettriche, delle sotto stazioni e delle cabine di trasformazione.

Art. 3 – Ambito di applicazione, Aree idonee e prescrizioni per la localizzazione

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

L'installazione degli impianti per tele-radio-comunicazione, di telefonia mobile, ecc. così come definiti all'art. 2 (punti 1,2,3,4,5,6), è ammessa esclusivamente nelle aree compatibili (AC) individuate nell'allegata planimetria (all. 1) e nel rispetto delle tipologie dettate dal presente regolamento.

Non è ammissibile la realizzazione di impianti per tele-radio-comunicazione in nessuna altra parte del territorio comunale.

Art. 4 - Regime autorizzatorio

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di permesso a costruire, previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale per i profili urbanistici, dell'ARPACAL e dei preposti per i nulla-osta relativi alla tutela ambientale, paesaggistica e monumentale.

Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza di servizi.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e il rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia urbanistica.

Sono soggetti ad analoghe autorizzazioni tutte le stazioni radio-tele-comunicazioni e di telefonia mobile comprese quelle ospitate presso installazioni e strutture gestite da altri anche se regolarmente autorizzate.

Art. 5 – Documentazione

La documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 comprende:

- I. istanza in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo;
- II. copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni fissate da questo Regolamento in quanto alle distanze di sicurezza;

- III. progetto delle opere asseverato in unica tavola da parte di un tecnico abilitato, e costituito da relazioni di elaborati grafici di rilievo in scala adeguata rappresentante lo stato attuale dei luoghi; relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto; prospetti e pianta; documentazione fotografica;
- IV. dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente Regolamento;
- V. dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D. M. 23.05.92, n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
- VI. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- VII. certificazione delle caratteristiche tecniche e radioelettriche dell'impianto, riportanti i parametri necessari ad una adeguata stima preventiva dell'intensità del campo emesso ed in particolare: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di radiazione espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale, guadagno massimo di potenza dell'antenna; direzione di massima irradiazione rispetto al Nord geografico; dimensioni degli elementi irradianti, eventuale inclinazione complessiva elettrica e meccanica;
- VIII. pareri previsti dall'articolo precedente ed in particolare i pareri favorevoli dell'Arpacal ed, eventualmente, dell'ISPESL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto di valori limite di cui al presente regolamento dalla quale risulti:

- a. che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro i limiti di cui al DPCM N.259 8.3.2003 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
 - b. l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico);
- IX. la valutazione dell'inquinamento acustico al fine del rispetto dei limiti per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- X. l'indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.

Art. 6 – Prescrizioni per l'inserimento ambientale

Il gestore sarà comunque obbligato a presentare opportuna certificazione periodica della regolarità dell'impianto ed a stipulare idonea assicurazione a copertura di eventuali danni causati a terzi dalla realizzazione e conduzione degli impianti.

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale, in sede di esame dei progetti per la richiesta di Concessione Edilizia per le Stazioni Radio Base richiedere l'adozione di adeguati accorgimenti architettonici atti a garantire il corretto inserimento dei manufatti in progetto nel contesto ambientale di riferimento.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, la tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. E' pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il nulla-osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovrà essere mitigato il più possibile l'impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni di essenze arboree

od altre forme di cortina atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.

Art. 7 - Spese istruttoria

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto dal presente regolamento è stabilita in € 2.000 la somma da corrispondere al favore del Comune, per ogni impianto di telefonia fisso o mobile autorizzato, quale contributo per l'istruttoria comprensivo di tutti gli oneri e spese a carico del richiedente.

Tali somme non sono comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto

Arti. 8 – Adeguamento degli impianti esistenti

I gestori degli impianti esistenti, nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento dovranno, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di adozione, procedere all'adeguamento dell'impianto al presente regolamento. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla rilocalizzazione degli impianti che non rispettano le prescrizioni in esso contenute, i gestori di detti impianti dovranno collocare, in zone indicate dall'Amministrazione, idonee apparecchiature di monitoraggio delle emissioni.

I dati sull'andamento delle emissioni, rilevati dalle apparecchiature di cui al comma precedente, dovranno essere trasmessi mensilmente all'Amministrazione comunale corredati da una relazione illustrativa redatta a cura del gestore.

Art. 9 – Vincolo per l'utilizzo degli stessi supporti per gli impianti di più gestori

Ciascun gestore che, a termini del presente regolamento, realizza un nuovo impianto per tele-radio-comunicazione si impegna ad adottare tipologie costruttive tali da rendere idonei il supporto ed i

vani tecnici all'eventuale successiva installazione di altri gestori sul medesimo impianto.

Art. 10 – Pronuncia di decadenza del provvedimento autorizzativo finale

Per contrasto con sopravvenute norme generali e/o di settore o per sopraggiunta incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, previo preventivo avviso di avvio del procedimento e con un preavviso non inferiore a tre mesi, pronuncia la decadenza del provvedimento autorizzativo.

Art. 11 – Controlli

Per ogni stazione di tele-radio-comunicazioni e di telefonia mobile dovrà essere installato un impianto idoneo con apparecchiature di rilevazione delle emissioni di monitoraggio del campo elettromagnetico.

Il monitoraggio deve prevedere, per ogni anno di permanenza dell'impianto, la rilevazione delle emissioni elettromagnetiche per almeno 24 ore consecutive in 6 diversi periodi dell'anno.

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile con l'incarico alla raccolta e all'archiviazione dei dati rilevati dalla suddetta apparecchiatura, nonché di provvedere o far provvedere alla necessaria manutenzione ed al controllo del corretto funzionamento della stessa. I dati di tali rilevamenti saranno resi accessibili ai cittadini su loro semplice richiesta.

Art. 12 - Revoca delle concessioni e oneri a carico dei gestori

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti e della durata della concessione che l'Amministrazione Comunale fa al gestore di telefonia mobile, da specificarsi chiaramente sul contratto, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale

alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza e al ripristino dello stato dei luoghi entro i 3 dalla data di scadenza ove questa non venga rinnovata.

Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza delle concessioni.

Art. 13 - Responsabilità e inadempienze

Le responsabilità di applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

La società proprietaria degli impianti dovrà essere garantita da polizza di assicurazione R.C. per danni alle persone ed alle cose interessate, derivanti dall'uso dell'impianto di trasmissione, con un massimale di almeno 10 milioni di Euro.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conforme al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 14 - Altri oneri economici a carico dei gestori

I costi necessari per consentire all'Amministrazione Comunale o agli Enti da essa incaricati, ad eseguire le attività di controllo degli impianti, di verifica delle condizioni di installazione ed impianto, di monitoraggio ed altro previste da questo Regolamento di cui al

precedente articolo 11 a scopo preventivo e cautelativo sono da considerarsi, mediante clausola specificata nei contratti, a carico del gestore dell'impianto di telefonia mobile o della stazione di radio telecomunicazioni.

Art. 15 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 22.2.2001, n. 36) e salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati, è prevista a carico del responsabile l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura stabilita dal medesimo articolo 15.

In caso di recidiva, la misura di tale sanzione è raddoppiata.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti oggetto del presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione del provvedimento autorizzativo finale di cui all'art. 4 del presente regolamento, da due a quattro mesi. In caso di recidiva, il provvedimento medesimo è revocato.

In riferimento alle sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono applicate dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare il provvedimento autorizzativi finale, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'art. 14 della citata L. n. 36/01.

La violazione della normativa in materia edilizia ed urbanistica comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), dal Titolo VII della L. R. 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela ed uso del suolo), nonché dal vigente Regolamento Edilizio Comunale

Le sanzioni sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente in base alle disposizioni vigenti a rilasciare i citati atti abilitativi in materia edilizia.

Sono comunque fatte salve tutte le ulteriori sanzioni previste da attuali e future norme in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali.

Le strutture di sostegno e gli impianti legittimamente realizzati ed esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in essere fino alla scadenza delle attuali concessioni.

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Il presente regolamento assume efficacia dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed ha effetto anche sulle richieste di autorizzazione in corso.

Le stesse disposizioni verranno recepite nei regolamenti di carattere edilizio dell'Ente e negli strumenti urbanistici generali adottati o da adottare del Comune di San Nicola dell'Alto.

* * * * *